

Comune di Orbetello
Provincia di Grosseto

Settore Lavori Pubblici
Servizio Demanio Marittimo



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2007

Modificato con D.C.C. n. 27 del 19/05/2008

Modificato con D.C.C. n. 28 del 30/04/2014

Modificato con D.C.C. n. 6 del 09/03/2017

Modificato con D.C.C. n. 33 del 21/04/2017

Modificato con D.C.C. n. 43 del 04/06/2018

Modificato con D.C.C. n. __ del __ / __ /2021

Sommario

Titolo I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Titolo II.....	4
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	4
Art. 3 - Concessione.....	4
Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione.....	4
Art. 5 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative.....	5
Art. 6 - Rilascio di concessione.....	6
Art. 7 - Anticipata occupazione.....	6
Art. 8 - Cauzioni.....	7
Art. 9 - Uso pubblico di aree demaniali.....	7
Titolo III.....	8
CANONI DEMANIALI MARITTIMI.....	8
Art. 10 - Canoni.....	8
Art. 11 - Pagamento del Canone.....	8
Art. 12 - Riduzione del canone.....	9
Art. 13 - Canoni ricognitori.....	9
Titolo IV.....	9
CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO.....	9
Art. 14 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio.....	9
Art. 15 - Decadenza del titolo concessorio.....	10
Titolo V.....	11
SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO.....	11
Art. 16 - Subingresso.....	11
Art. 17 - Affidamento in gestione.....	12
Titolo VI.....	12
VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.....	12
Art. 18 - Variazioni al contenuto della concessione.....	12
Titolo VII.....	13
SPESE DI ISTRUTTORIA.....	13
Art. 19 - Diritti di istruttoria.....	13
Titolo VIII.....	13
ATTIVITA' DI VIGILANZA.....	13
Art. 20 - Vigilanza.....	13
Titolo IX.....	13
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE PER LA BALNEAZIONE.....	13
Art. 21 - Attività turistico ricreative per la balneazione.....	13
Art. 22 - Gestione.....	14
Art. 23 - Pubblicità dei prezzi.....	14
Titolo X.....	14
BALNEAZIONE.....	14
Art. 24 - Ambito riservato alla Capitaneria di Porto.....	14
Art. 25 - Periodo di attività.....	14
Art. 26 - Divieto di balneazione.....	14

Art. 27 - Ordinanza di Balneazione comunale	14
Art. 29 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.....	18
Art. 30 - Disciplina delle Autorizzazioni temporanee.....	21
Art. 31 - Esecuzione e sanzioni	22
Titolo XI.....	22
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL DIPORTO NAUTICO	22
Art. 32 - Rilascio di concessioni per punti di approdo e/o porti turistici	22
Art. 33 - Rilascio di concessioni per punti di ormeggio.....	23
Titolo XII.....	23
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE E OPERE DI DIFESA	23
Art. 34 - Gestione della posidonia spiaggiata nelle spiagge libere	23
Titolo XIII	23
PIANO INTEGRATO DI SOCCORSO BALNEARE	23
Art. 35 – Contenuti generali e finalità del progetto.....	23
Art. 36 – Modalità di attuazione.....	24
Titolo XIV	24
NORMA FINALE.....	24
Art. 37 - Rinvii	24
Allegato I.....	25
Allegato II.....	26

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della legge regionale toscana n° 88/1998.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art.822 del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.

Titolo II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 - Concessione

1. La concessione demaniale marittima è l'atto unilaterale mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel demanio marittimo per finalità conformi agli altri strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata dal Dirigente del Settore competente e sottoscritta per accettazione da parte del Concessionario.
3. La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta da porre a carico del concessionario, ed è iscritta al repertorio degli atti soggetti a registrazione tenuto dal Servizio Demanio Marittimo del Comune.
4. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Dirigente del servizio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
5. Il procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della istanza, salvo diverso termine stabilito in caso di procedimento assoggettato a bando con evidenza pubblica.
6. Saranno ritenute improcedibili le istanze relative al rilascio di nuove concessioni temporanee, riferite alla stagione balneare in corso, presentate oltre il 30 Aprile.

Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a) L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione e rilievo planimetrico-topografico che indichi l'esatta localizzazione delle stesse;
 - b) Lo scopo e la durata della concessione;
 - c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) Il canone complessivo per tutta la durata della concessione;
 - f) La cauzione per l'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione;
 - g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - h) Le generalità e il domicilio del concessionario;
 - i) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere/strutture da realizzare.
 3. Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla rilevanza della concessione.

Art. 5 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dallo strumento urbanistico vigente.
2. Le aree, i manufatti liberi o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione, saranno assegnate attraverso apposita procedura di bando con evidenza pubblica. A tal proposito il Dirigente del Settore competente provvederà all'emanazione, previa approvazione risultante da atto deliberativo di Giunta, di un bando con evidenza pubblica che definisca:
 - le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
 - le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
 - il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - i criteri di selezione delle istanze per la scelta del soggetto beneficiario;
 - modalità per la definitiva assegnazione della concessione demaniale marittima al soggetto beneficiario individuato dalla commissione.
3. Il suddetto bando dovrà essere pubblicizzato secondo le vigenti disposizioni di legge e inviato alla Capitaneria di Porto di Livorno e l'Ufficio Circondariale Marittimo di P.S. Stefano, con richiesta di pubblicazione ai rispettivi albi per una durata di 15 gg. consecutivi.
4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e/o indicata nell'Allegato I al presente Regolamento.
5. Le domande di concessione demaniale marittima presentate sono esaminate da apposita commissione nominata dall'Amministrazione comunale e composta da 3 o 5 membri scelti anche tra i dipendenti pubblici e che abbiano specifiche competenze professionali in materia. La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area

messa a bando, che viene approvata con provvedimento del Dirigente del ~~Servizio~~-Settore competente.

Art. 6 - Rilascio di concessione

1. Il rilascio di nuove concessioni avviene attraverso apposito procedimento di evidenza pubblica secondo le procedure di cui all'art.5.
2. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le nuove concessioni demaniali marittime necessarie per:
 - apertura di varchi d'accesso al demanio senza realizzazione di nuove strutture, discese al mare (se previste dallo strumento urbanistico), in ogni caso per strutture non costituenti S.U.L. e Volumetria, come stabilito dal R.E.C. vigente;
 - realizzazione di impianti idraulici, fognari, elettrici o analoghi;
 - realizzazione di servizi igienico sanitari di strutture balneari esistenti (solo se conformi ai vigenti strumenti urbanistici);
 - ampliamenti a qualsiasi titolo di concessioni demaniali marittime esistenti (solo se conformi ai vigenti strumenti urbanistici);
 - adeguamenti e riposizionamenti delle aree e delle strutture concessionate per conformazione allo stato dei luoghi, a norme settoriali o a disposizioni di legge (solo se conformi ai vigenti strumenti urbanistici);
 - opere relative al reperimento di standard urbanistici, passeggiate, piste ciclabili, camminamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, piazze, aiuole, solarium, parcheggi pubblici, o di uso pubblico, torrette di sorveglianza per la sicurezza balneare, aree o punti di primo soccorso, servizi igienici pubblici o di uso pubblico ed ogni intervento comportante modificazione anche a titolo permanente dello stato dei luoghi destinata a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati in convenzione con l'Amministrazione Comunale, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico.
3. Per la richiesta di concessioni demaniali marittime di cui al precedente punto 2., ovvero per occupazioni per qualsiasi uso di zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime che apportano innovazioni che incidono sul demanio marittimo, deve essere presentata documentazione specificata nell'allegato I al presente Regolamento.
4. Le domande devono essere presentate all'ufficio Demanio Marittimo comunale tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Entro 15 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, l'Ufficio Demanio Marittimo richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente o suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento (art.4-5 della legge 241/90 e ss.mm.ii.) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.
5. L'esame delle domande risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Art. 7 - Anticipata occupazione

1. L'anticipata occupazione ed il conseguente uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse.

2. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
3. L'anticipata occupazione è disposta con Provvedimento del Dirigente del Settore competente e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.
2. L'ammontare minimo della cauzione è quantificato a discrezione del Dirigente del Settore competente, in base alla tipologia, caratteristiche e durata della concessione; in ogni caso l'importo garantito non potrà essere inferiore al 20% del valore delle opere da realizzare/esistenti o a 2 annualità di canone oltre a quanto dovuto per tasse regionali.
3. Per i concessionari associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati. Per concessioni di limitata entità prive di strutture ed impianti di difficile rimozione è ammesso il deposito cauzionale, previa richiesta del concessionario e con riserva di accettazione dal Dirigente del Settore competente.
4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui al precedente art. 7. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'Amministrazione comunale in caso di inadempienza, per l'esecuzione delle opere di messa in pristino e tutela ambientale delle aree interessate.

Art. 9 - Uso pubblico di aree demaniali

1. Ai sensi ex art. 34 del Codice della Navigazione sono concedibili, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, le aree e/o gli specchi acquei ricadenti sul demanio marittimo richiesti da enti pubblici per fini istituzionali, per finalità di pubblico interesse o di interesse generale nonché per l'effettuazione di servizi pubblici nelle forme di gestione disciplinate dalla normativa vigente.
2. Le richieste di uso/occupazione di aree e/o specchi acquei ricadenti sul demanio marittimo nella competenza amministrativa del Comune devono essere inoltrate alla competente Capitaneria di Porto e all'Agenzia del Demanio, per opportuna conoscenza. Le richieste di uso/occupazione sono subordinate ad approvazione dell'Amministrazione comunale, risultante da atto deliberativo di Giunta.

3. L'atto deliberativo di Giunta dovrà specificare le modalità di assegnazione e i termini di scadenza della consegna per altri usi pubblici delle aree demaniali alle amministrazioni/enti richiedenti.

Titolo III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 10 - Canoni

1. Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero.
2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in Allegato II al presente regolamento; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella, nonché secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tramite l'emanazione di apposite Circolari esplicative.
4. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri già codificati negli allegati al Modello Ministeriale D1.

Art. 11 - Pagamento del Canone

1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato con modello F24 "elide" già predisposto dall'ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito e comunque entro il termine massimo del 15 settembre. L'ordine è trasmesso dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento in misura pari a quello dell'anno precedente da effettuarsi entro il 15 settembre, salvo conguaglio.
6. L'ufficio Demanio Marittimo comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

6bis. Le copie delle ricevute di pagamento devono essere tempestivamente trasmesse all'Ufficio Demanio Marittimo comunale per le annotazioni di legge;

7. Il mancato pagamento di una sola annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

Art. 12 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione sono stabilite dalla legislazione vigente in materia.

Art. 13 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Titolo IV

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 14 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Dirigente del Settore competente, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, risultanti da apposita deliberazione della Giunta comunale.

2. La concessione è revocabile, con provvedimento del Dirigente del Settore competente, qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 e s.m.i..

3. La revoca è disposta con Provvedimento del Dirigente del Settore competente da notificare all'interessato.

4. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

5. Nel caso in cui la concessione demaniale marittima venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, i concessionari non hanno diritto ad alcun indennizzo ma hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.

6. In caso di revoca della concessione, per ragioni di preminente interesse pubblico nonché in base alla tipologia della concessione e alla sua proficua utilizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con atto deliberativo di Giunta:

- alla emanazione di un bando con evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione demaniale marittima a soggetti privati;
- alla diretta intestazione della Concessione Demaniale Marittima, per lo svolgimento diretto delle attività previste dall'atto di concessione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; in tal caso, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della

Navigazione, è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere successivamente all'affidamento ad altri soggetti delle suddette attività mediante assegnazione con bando di evidenza pubblica.

7. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente da notificare all'interessato.
8. In caso di revoca o dichiarazione di Decadenza della Concessione, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti al patrimonio dello Stato, il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti. Per particolari tipologie di concessioni demaniali marittime e/o riconosciute di pubblico interesse o di interesse generale, la valutazione dell'indennizzo dovuto al concessionario sarà quantificata mediante perizia tecnica redatta da tecnico abilitato scelto di comune accordo con l'interessato, con spese a carico dello stesso.

Art. 15 - Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:
 - a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b) Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
 - d) Per omesso pagamento del canone per una annualità;
 - e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, ovvero per inadempienze relative al Titolo V° del presente Regolamento;
 - f) Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali;
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre tramite atto risultante da deliberazione di Giunta, una proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.
3. Prima di dichiarare la decadenza il Dirigente del Settore competente fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il Dirigente deve tenere conto per la definizione del procedimento.
4. La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore competente da notificare all'interessato.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

9. In caso di decadenza della concessione demaniale marittima, per ragioni di preminente interesse pubblico nonché in base alla tipologia della concessione e alla sua proficua utilizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con atto deliberativo di Giunta:
- alla emanazione di un bando con evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione demaniale marittima a soggetti privati;
 - alla diretta intestazione della Concessione Demaniale Marittima, per lo svolgimento diretto delle attività previste dall'atto di concessione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; in tal caso, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere successivamente all'affidamento ad altri soggetti delle suddette attività mediante assegnazione con bando di evidenza pubblica.

Titolo V

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 16 - Subingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere al Comune la preventiva autorizzazione presentando domanda sull'apposito modello ministeriale, corredata dalla documentazione necessaria di cui all'allegato I del presente Regolamento.
2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Dirigente del Settore competente.
4. In entrambi i casi di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo, l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
5. La domanda di subingresso deve essere presentata all'ufficio Demanio Marittimo comunale congiuntamente dal concessionario e dal soggetto subentrante.
6. L'Ufficio Demanio Marittimo comunale, con provvedimento del Dirigente del Settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, autorizza in via preventiva il subingresso richiedendo contestualmente la documentazione prevista nell'allegato I al presente Regolamento della specifica fattispecie e provvede a comunicare ai richiedenti o ai loro delegati il nominativo del Responsabile del Procedimento.
7. Il procedimento per il rilascio della nuova concessione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l'autorizzazione preventiva.
8. Copia dell'autorizzazione preventiva e della nuova concessione al subingresso saranno trasmesse:
 - allo Sportello Unico Attività Produttive/Ufficio Commercio del Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività;
 - all'Ufficio locale Marittimo;

- all'Agenzia del Demanio.
- All'Agenzia delle Entrate.

Art. 17 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente del Settore competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda sull'apposito modello all'Ufficio Demanio Marittimo comunale secondo quanto indicato in Allegato I del presente Regolamento.
4. L'Ufficio Demanio Marittimo comunale comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del Responsabile del Procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
5. Al termine della fase istruttoria il Dirigente del Settore competente provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.
6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto deve essere prodotta copia dello stesso all'ufficio demanio marittimo a cura degli interessati.
8. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa:
 - allo Sportello Unico Attività Produttive/Ufficio Commercio, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività;
 - all'Ufficio locale Marittimo;
 - all'Agenzia del Demanio;
 - All'Agenzia delle Entrate.

Titolo VI

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 18 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo che voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime in conformità allo strumento urbanistico vigente, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale con la documentazione indicata nell'allegato I del presente Regolamento. La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune ed è assoggettata al procedimento unico previsto dal DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00 nonché dal successivo DPR 160/2010 e ss.mm.ii.
2. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 15 giorni dal ricevimento della istanza dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa allo sportello.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore competente a seguito di istruttoria da parte del servizio Demanio marittimo del Comune.

4. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione (“manutenzione ordinaria” art.3 lettera a) della legge 457/78 e ss.mm.ii.) o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza previa istruttoria.
5. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dello Sportello Unico.
6. Saranno ritenute improcedibili le istanze di variazione delle concessioni già in essere, riferite alla stagione balneare in corso, presentate oltre il 30 Aprile.

Titolo VII

SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 19 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente il procedimento.
2. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
3. L'importo dei diritti di istruttoria relativi ad ogni singolo procedimento sono quantificati con apposita Delibera di Giunta Comunale e aggiornabili in base agli aumenti ISTAT.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge,

Titolo VIII

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 20 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune, tramite il preposto Servizio comunale di Vigilanza, che può effettuare sopralluoghi e controlli.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e/o di decadenza della concessione medesima.
3. Il comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Titolo IX

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE PER LA BALNEAZIONE

Art. 21 - Attività turistico ricreative per la balneazione

1. Ai fini del presente regolamento lo strumento urbanistico vigente definisce le strutture ed attrezzature che sono qualificate come Stabilimento Balneare, Arenile Attrezzato per uso

balneare, Soggiorno all'Ombra, Punto Ristoro, Attività per Pratiche Sportive, Rimessaggio Natanti, Servizi per la Sicurezza balneare, Corsie (o corridoio) di Lancio e Punto ombra.

Art. 22 - Gestione

1. Chi intende esercitare le attività riportate al punto 1. dell'art. 21, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso della relativa autorizzazione all'esercizio commerciale.
2. La denuncia è presentata al Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, e deve indicare la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, nonché l'eventuale autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.
3. Ai fini del servizio di vigilanza al concessionario incombe l'obbligo di esporre copia della concessione demaniale marittima da ultimo regolarizzata.

Art. 23 - Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

Titolo X

BALNEAZIONE

Art. 24 - Ambito riservato alla Capitaneria di Porto

Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Art. 25 - Periodo di attività

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 1 giugno e terminare non prima del 15 settembre di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone che di anno in anno vengono definite inidonee dalle amministrazioni competenti.

Art. 27 - Ordinanza di Balneazione comunale

1. L'Ordinanza di Balneazione è l'atto del Sindaco che detta le disposizioni da attuare per l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo. Resta ferma la competenza dell'Autorità Marittima nel dettare disposizioni per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione.
2. I contenuti dell'Ordinanza della balneazione attengono:
 - alla determinazione del periodo di attività delle strutture balneari turistico ricreative;

- alle prescrizioni sulle attività ammissibili sul Demanio marittimo e nel mare territoriale ed alla disciplina del loro svolgimento;
 - alla disciplina generale delle aree in concessione in generale;
 - alla disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate;
 - alla disciplina del commercio sulle aree demaniali e sugli arenili comunali attigui;
 - alle altre prescrizioni che Leggi statali, regionali e/o altri atti normativi impongano di disciplinare per lo svolgimento corretto e sicuro delle attività balneari e di uso del mare.
3. L'Ordinanza di Balneazione indica altresì le sanzioni previste per le infrazioni alle sue disposizioni, in base alle vigenti norme in materia, da irrogarsi da parte dei rilevatori.
 4. I concessionari o gestori di strutture per la balneazione devono esporre copia della Ordinanza Balneare in luoghi ben visibili agli utenti, a partire dal momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare.

Art. 28 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari.

1. I concessionari o gestori di strutture per la balneazione devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti, a partire dal momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare:
 - copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dall' Autorità Marittime in materia di balneazione;
 - copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per tutti i servizi resi;
 - cartello indicante gli estremi della concessione demaniale la quale dovrà essere comunque reperibile all'interno della struttura, corredata delle planimetrie dell'area occupata;
 - per gli stabilimenti balneari, copia della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 70 della L.R.T. 42/2000 e ss.mm.ii.;
2. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante, lo stesso dovrà dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, garantendo il servizio di raccolta degli stessi, anche alle zone contermini alla concessione, stipulando specifici accordi con Azienda autorizzata per loro recupero e smaltimento. I materiali di risulta dovranno essere conferiti negli ordinari contenitori per rifiuti urbani. L'eventuale raccolta e smaltimento di materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi putrefattivi etc., presenti entro la fascia di 50 ml. dal confine dell'area in concessione, qualora incompatibili con la pubblica fruizione del litorale o per mescolamento con rifiuti o per fenomeni putrefattivi in corso, sono a completo carico del concessionario. È comunque assolutamente vietata l'asportazione del materiale algale e fenomeni putrefattivi ed il successivo deposito nelle aree demaniali libere adiacenti all'area in concessione. La rimozione, lo spostamento, o l'interramento in sito degli accumuli di alghe e delle meduse spiaggiate dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di rifiuti ed essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.
3. Il Concessionario non può indurre alcuna servitù e/o qualsiasi limitazione d'uso nelle aree attigue a quella concessagli, sia queste inerenti l'uso di altre concessioni demaniali marittime o ad aree pubbliche e private, né recare intralci agli usi e alla pubblica

circolazione e/o fruizione cui le stesse sono destinate, pena l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

4. I punti ombra devono essere installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Per gli stabilimenti balneari la distanza tra i punti ombra deve essere non inferiore a metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila (da centro a centro del punto ombra) o in alternativa, il rapporto tra la superficie di arenile preposto alla posa dei punti ombra e il numero di ombrelloni installati non deve essere inferiore a 7,5 mq.
5. Fermo restando l'obbligo di garantire il libero transito e l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiali eco-compatibili e/o lignei, nonché la installazione di pedane elioterapiche per disabili (max. mq. 5,00 per ciascuna attività), anche se detti percorsi o approntamenti non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, nel caso in cui più attività balneari hanno accesso da un unico ingresso alle spiagge tale facoltà diviene obbligo, detti approntamenti potranno essere eseguiti previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
6. Per l'accesso all'arenile, indipendentemente dalla presenza di accessi pubblici al mare attrezzati o non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le aree in concessione senza alcuna discriminazione tra utenti. Gli stessi concessionari, dovranno garantire il passaggio dei mezzi preposti alla pulizia delle aree pubbliche e per la sicurezza sulle spiagge.
7. Le attività turistico ricreative indicate all'art. 21 prima dell'apertura al pubblico devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e l'eventuale autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità nonché certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato con la quale si attesti l'idoneità della struttura e dei relativi impianti all'esercizio dell'attività.
8. L'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto e/o simili (es. campi boa per allenamento sport acquatici), compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il posizionamento di piattaforme galleggianti ad uso elioterapico, l'installazione di campi per giochi acquatici ed il posizionamento di pedalò, può essere effettuato negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale da parte del concessionario o avente titolo.

È altresì ammesso il posizionamento di strutture temporanee e/o stagionali da adibire a parco giochi acquatici, esclusivamente nello specchio acqueo frontistante le concessioni demaniali di stabilimenti balneari esistenti. I titolari di Stabilimenti Balneari che abbiano intenzione di richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di tali aree, contestualmente alla domanda presentata su modello ministeriale D1, il tutto redatto su sistema informatico Do.Ri. (Sistema Informativo Demanio Marittimo), in cui sia indicato il periodo della stagionalità, dovranno presentare apposita planimetria di dettaglio in cui vengono

evidenziate le aree in questione ed il loro utilizzo allegando lo schema distributivo dei moduli galleggianti.

9. Gli interventi di manutenzione ordinaria esclusivamente consistenti in minimi livellamenti dell'arenile per la migliore fruizione dell'area in concessione per la posa di attrezzature balneari, se eseguiti con mezzi meccanici devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente del Servizio competente. Nel caso in cui si utilizzino mezzi per la pulizia già autorizzati nella precedente stagione, sarà sufficiente la semplice comunicazione all'ufficio del Demanio del comune. La domanda di nuova autorizzazione deve essere presentata dal concessionario o dall'avente titolo all'ufficio Demanio Marittimo comunale specificando modalità di accesso alle aree demaniali, tipologia del mezzo meccanico, targa, assicurazione e periodo necessario per l'effettuazione delle operazioni di pulizia. L'Autorizzazione detta i termini di validità della stessa e le norme di comportamento per l'esecuzione degli interventi.
10. L'installazione della corsia di lancio è consentita previo rilascio di Autorizzazione del Dirigente del servizio competente. Qualora trattasi di corridoio già autorizzato da parte dell'amministrazione, il cui posizionamento è mantenuto conforme all'autorizzazione rilasciata, sarà sufficiente una preventiva comunicazione all'ufficio del Demanio del comune. Il corridoio di lancio è strettamente connesso alla sicurezza dell'attività di balneazione e non deve prefigurare un utilizzo improprio, con il contenuto previsto dalla concessione demaniale marittima. È sempre autorizzabile il posizionamento stagionale di corridoio di lancio su specchi acquei a servizio di strutture o aree in concessione con finalità turistico-ricreativa, come definiti dallo strumento urbanistico vigente.
L'installazione del corridoio di lancio è subordinata alla sua funzionalità rispetto alle attività previste dal contenuto della concessione (Noleggio di pattini – pedalò – windsurf e simili o di attività di Scuola di vela e windsurf e simili) ovvero alla variazione al contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 RCN per la relativa attività di noleggio.
Il corridoio di lancio è inoltre sempre autorizzabile dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale anche se gli specchi acquei non sono asserviti ad arenili in concessione demaniale marittima per lo svolgimento di manifestazioni e/o attività a carattere stagionale non continuativo per attività di pubblico interesse o interesse generale senza fini di lucro previo assenso da effettuarsi con Delibera di Giunta. Le caratteristiche, dimensioni e modalità di realizzazione del corridoio di lancio saranno specificate nelle ordinanze balneari stagionali del Comune e della Capitaneria.
11. Al fine di predisporre idonea protezione dagli agenti atmosferici durante il periodo invernale gli stabilimenti balneari ed altri manufatti similari in concessione demaniale marittima, al termine della stagione balneare possono essere schermati con pannelli in legno o materiali simili di altezza 2,10 ml., purché privi di strutture di fondazione, semplicemente ancorati al suolo e di colore neutro terroso. L'installazione delle suddette strutture non necessita di alcuna autorizzazione; in ogni caso il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, almeno 15 gg. prima dell'effettiva installazione una relazione illustrativa della tipologia, dimensioni e caratteristiche delle strutture di schermatura da porre in opera.
12. Attività integrative alla concessione demaniale marittima con destinazione turistico-ricreativa. I titolari di concessione demaniale destinate ad attività di soggiorno all'ombra, punto ristoro, arenile attrezzato per balneazione, arenile per pratiche sportive ed a

stabilimento balneare possono noleggiare sedie a sdraio/lettini e ombrelloni, esclusivamente per il periodo giornaliero, nelle aree esterne alla concessione demaniale marittima. L'attività di noleggio non deve configurarsi come occupazione stabile e/o ampliamento delle aree già in concessione demaniale, pertanto le stesse dovranno essere rimosse dal concessionario entro le ore 20,00 di ogni giorno e depositate entro le strutture e/o le aree in concessione. Occupazioni di tipo permanente ed ampliamenti delle aree demaniali marittime attuate mediante noleggio improprio delle attrezzature balneari, qualora accertate dagli organi di vigilanza, comportano l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 15 del Regolamento.

Art. 29 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

- La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella Legge Regionale 23 novembre 2018 n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante con o senza l'ausilio di mezzi meccanici/elettrici.
- L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per l'esercizio commerciale in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché il possesso dei requisiti igienico sanitari per la vendita di prodotti del settore alimentare;
- L'autorizzazione all'accesso alle aree demaniali marittime per vendita itinerante è rilasciata per tutta la durata della "Stagione Turistica", così come disciplinata nell'ordinanza del sindaco;
- Ogni anno, prima dell'inizio della stagione turistico-balneare, la Giunta Municipale fissa il numero massimo di autorizzazioni, per l'accesso alle aree del demanio marittimo, concedibili nella stagione stessa, per la vendita itinerante, sia per prodotti alimentari che non alimentari, distinto in base alla suddivisione delle zone del litorale comunale;
- Il litorale del comune di Orbetello è suddiviso nelle seguenti zone:
 - zona 1): arenile compreso tra Talamone e Fonteblanda (spiaggia di Fertilia, della Puntata e di Bengodi)
 - zona 2): arenile compreso tra foce fiume Osa e foce fiume Albegna (zona campeggi)
 - zona 3): arenile compreso tra foce fiume Albegna e foce canale Peschiera
 - zona 4): arenile della Feniglia (dai limiti amministrativi del Comune di Orbetello verso Comune di Monte Argentario al Canale di Ansedonia)
 - zona 5): arenile compreso tra loc. Tagliata Etrusca fino ai limiti amministrativi con il Comune di Capalbio.
- Prima dell'inizio della stagione Turistica, il Dirigente del settore, responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, emana, in base alle indicazioni della G.M., avviso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'accesso alle spiagge per la vendita itinerante, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare;
- Non è ammessa più di una richiesta da parte dello stesso soggetto e/o società per ogni zona di litorale.

- Qualora il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità massima fissata per ciascuna zona di litorale, il Responsabile del Servizio procederà alla redazione di una graduatoria stilata secondo le modalità riportate nei successivi punti.
- In caso di parità di punteggio si procederà mediante pubblico sorteggio.
- In caso di rinuncia da parte di soggetti presenti in graduatoria o già autorizzati, o in caso di autorizzazioni successivamente revocate dall'Amministrazione comunale, si procederà con il rilascio di nuove autorizzazioni ai soggetti presenti in graduatoria per scorrimento della stessa, fermo restando il limite massimo di autorizzazioni concedibili nella stagione balneare stabilite con Delibera della Giunta Municipale.
- Nell'avviso pubblico, saranno dettate le modalità di presentazione delle istanze.
- La richiesta di Autorizzazione, per l'accesso alle aree demaniali marittime per la vendita in forma itinerante di prodotti alimentari e non, deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo del comune redatta sull'apposito modello, (disponibile sul sito Internet del comune www.comune.orbetello.gr.it –Ufficio Demanio Marittimo), individuando la zona del litorale del Comune su cui si intende svolgere l'attività commerciale, allegando: 1) copia dell'autorizzazione commerciale per la vendita in forma itinerante su aree pubbliche; 2) documento comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato dal quale risulti lo stato di ditta/società "attiva"; 3) autocertificazione D.U.R.C.; 4) documento di identità del richiedente in corso di validità; 5) atti autorizzativi e/o attestazioni di svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante sulle aree demaniali marittime; 6) autocertificazione nella quale si attesti che il Titolo Abilitativo fornito non sia stato presentato per l'ottenimento di analoga autorizzazione in altri Comuni; 7) autocertificazione nella quale si attesti il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 della L.R.T. n. 62/2018 e ss.mm.ii.; 8) per i cittadini extracomunitari, è inoltre necessaria la presentazione della copia della carta/permesso di soggiorno, in corso di validità.
- L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante per la vendita di prodotti alimentari e non, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente, in essa vengono fissati i termini di validità della stessa e le norme di comportamento a cui devono attenersi i soggetti autorizzati.
- Gli eventuali posti disponibili residui, non assegnati in prima istanza, o derivanti da rinunce o in caso di autorizzazioni successivamente revocate dall'Amministrazione comunale, potranno essere assegnati anche su istanze successive fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili in ciascuna zona del litorale.
- L'autorizzazione all'accesso alle spiagge pubbliche per vendita itinerante, è rilasciata per una singola zona del litorale, in caso di presenza dello stesso operatore in più graduatorie, stilate a seguito dell'avviso pubblico, l'imprenditore dovrà effettuare la scelta per una sola zona di vendita e rinunciare alle altre, i posti rimasti liberi per rinuncia, andranno assegnati ai soggetti che seguono in graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

1. DISCIPLINA PER LA VENDITA ITINERANTE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI.

- a. L'accesso alle aree demaniali marittime per la vendita di prodotti non alimentari, sarà consentito esclusivamente senza l'ausilio di mezzi di trasporto per le merci, nè per le persone;

- b. Il rilascio del nulla-osta all'accesso alle spiagge per la vendita di prodotti non alimentari, è subordinato al pagamento anticipato di un contributo per la pulizia delle spiagge, da determinarsi nell'avviso pubblico, (contributo minimo forfettario di €.100,00 per tutta la stagione, contributo non frazionabile o riducibile).

2. DISCIPLINA PER LA VENDITA ITINERANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI.

- a. L'accesso alle aree demaniali marittime per la vendita in forma itinerante di prodotti alimentari, è consentito agli imprenditori singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti da autocertificare ed allegare alla richiesta di autorizzazione unitamente alla documentazione elencata ai punti precedenti:
- possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della L.R.T. n. 62/2018 e ss.mm.ii.;
 - possesso dei requisiti igienico sanitari ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, attestati con notifica igienico sanitaria;
 - possesso di veicolo idoneamente attrezzato per il trasporto di prodotti alimentari, nel rispetto di tutte le normative in materia di igiene e sicurezza alimentare, nonché caratterizzato dalle seguenti specifiche tecniche: propulsione elettrica e peso a pieno carico non superiore a 8 quintali;
- b. Qualora le richieste presentate per la singola zona di vendita, siano superiori alla disponibilità massima prefissata nella Delibera di Giunta Municipale, il Responsabile del Servizio procederà alla redazione di una graduatoria tra tutte le domande pervenute, relative alla stessa zona, e procederà alla attribuzione dei punteggi di preferenza, che tengano conto dei seguenti criteri:
- 1) del maggior numero di autorizzazioni stagionali rilasciate all'azienda o al soggetto richiedente, riferite all'autorizzazione commerciale con la quale partecipa al bando, per lo svolgimento del servizio su aree Demaniali Marittime, da dimostrare sulla base di atti autorizzativi o dichiarativi rilasciati dalle autorità preposte (documenti da allegare alla istanza);
 - 2) della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare, al momento della partecipazione al bando, maturata anche in modo discontinuo;
- c. In caso di presenza di tre o più provvedimenti sanzionatori amministrativi applicati, al soggetto richiedente, per infrazioni alle norme di Demanio Marittimo, della disciplina del Commercio, a norme igienico sanitarie o altro, comminate nei cinque anni precedenti a quello in esame, il Dirigente del Settore a cui fa capo l'Ufficio del demanio Marittimo potrà disporre l'esclusione dell'istanza per la stagione in corso.
- d. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di deposito cauzionale o fidejussione bancaria e/o assicurativa di euro 1.500,00 a favore del Comune di Orbetello a garanzia di possibili danneggiamenti e/o sversamenti causati dal mezzo utilizzato sulle aree demaniali marittime, nonché al pagamento anticipato di un contributo per la pulizia delle spiagge, da determinarsi con Delibera di Giunta e da richiamare nell'avviso pubblico. Tale somma, forfettaria e non frazionabile, compresa tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 2.000,00 a stagione, sarà fissata in funzione delle caratteristiche morfologiche ed ambientali della spiaggia,

della lunghezza complessiva delle spiagge libere del tratto di litorale oggetto di autorizzazione, della difficoltà di accesso alle stesse per lo svolgimento del servizio di recupero dei rifiuti.

- e. È fatto obbligo all'operatore autorizzato all'accesso alle spiagge pubbliche per la vendita itinerante di garantire che il servizio venga svolto quotidianamente per tutta la "stagione balneare"; lo stesso è quindi tenuto a comunicare giornalmente a mezzo email la propria presenza sull'area demaniale marittima di vendita agli organi di vigilanza quali la Polizia Municipale e l'Ufficio del Demanio del Comune che provvederanno alla relativa annotazione.
- f. La mancata comunicazione di cui al punto e) precedente è considerata a tutti gli effetti assenza ingiustificata.
- g. La mancata presenza sulle spiagge, da parte dell'operatore, per un numero di giorni superiori a 10 nell'arco del mese, senza adeguata giustificazione, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione rilasciata ed il rilascio di nuova autorizzazione per scorrimento della graduatoria per la zona in questione.
- h. L'eventuale dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione non comporterà alcuna restituzione delle somme anticipate per il rilascio.

Art. 30 - Disciplina delle Autorizzazioni temporanee

1. Possono essere concesse, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente del Servizio competente, utilizzazioni temporanee di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime libere da concessioni demaniali in essere. Le Autorizzazioni sono concesse esclusivamente in forma temporanea per periodi limitati di tempo, (massimo giorni 15) anche non consecutivi, in ogni caso per l'espletamento di attività riconosciute non a scopo di lucro, per finalità di pubblico interesse o di interesse generale nonché per l'effettuazione di servizi pubblici nelle forme di gestione disciplinate dalla normativa vigente e/o dall'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata all'ufficio Demanio Marittimo comunale, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, allegando gli elaborati specificati nell'allegato I del presente Regolamento.
3. Eventuali richieste per periodi superiori a quelli indicati al precedente punto 1, potranno essere autorizzati solo tramite atto risultante da deliberazione di Giunta comunale.
4. Le Autorizzazioni per utilizzazioni temporanee di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime, per periodi superiori a quelli indicati al precedente punto 1 sono assoggettate al pagamento del canone demaniale marittimo nonché alla presentazione dell'istanza con modello D1, redatto su sistema informatico Do.Ri. del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo).
5. In relazione alla mutabilità della linea di riva, che in alcune aree tende ad ampliare le porzioni di spiaggia fruibili, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° maggio ed il 30 settembre, i titolari delle concessioni demaniali, interessati dal fenomeno, potranno richiedere stagionalmente l'autorizzazione ad utilizzare la porzione di arenile residua compresa tra la l'area in concessione e la fascia di 5 mt. dalla battigia, per un fronte mare corrispondente a quello in concessione previo pagamento del relativo canone concessorio.

6. È consentito, esclusivamente per gli Stabilimenti Balneari interessati dal fenomeno, utilizzare dette aree per il posizionamento di ulteriori punti ombra per la balneazione. Detti punti ombra potranno essere consentiti previa pubblicazione dell'istanza e successivo rilascio di autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune. I cittadini residenti del comune di Orbetello, potranno fruire dei punti d'ombra di dette strutture balneari a prezzi calmierati in misura ridotta al 50% delle tariffe in vigore nello Stabilimento.
7. I titolari di Stabilimenti Balneari che abbiano intenzione di richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di tali aree, contestualmente alla domanda presentata su modello ministeriale D1 redatto su sistema informatico Do.Ri. del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo), in cui sia indicato il periodo della stagionalità, dovranno presentare apposita planimetria di dettaglio in cui vengono evidenziate le aree in questione ed il loro utilizzo, nonché l'eventuale posizionamento dei punti d'ombra richiesti, accompagnati da un prospetto contenente le tariffe applicate nella struttura e quelle che intendono applicare per i nuovi spazi.
8. Il numero dei punti ombra esistenti nella struttura sarà stabilito sulla base di apposita dichiarazione del concessionario al momento della richiesta. Al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità, i punti d'ombra di cui trattasi dovranno essere facilmente identificabili anche sul posto.
9. Il numero dei nuovi posti non potrà superare il numero di quelli già esistenti nella struttura;
10. Copia dell'Autorizzazione per occupazione temporanea sarà trasmessa:
 - all'Ufficio Locale Marittimo competente;
 - al Comando di Polizia Municipale.

Art. 31 - Esecuzione e sanzioni

1. Il presente Titolo X deve essere esposto a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. È fatto l'obbligo a chiunque di osservarlo ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione delle norme del presente Titolo X.
4. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e s.m.i. sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Titolo XI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL DIPORTO NAUTICO

Art. 32 - Rilascio di concessioni per punti di approdo e/o porti turistici

Il rilascio di nuove concessioni o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, 1° comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato

al rispetto delle norme urbanistiche vigenti in materia di rango regionale con riferimento ai porticcioli turistici ed agli altri impianti nautici minori.

Art. 33 - Rilascio di concessioni per punti di ormeggio

1. Il rilascio di nuove concessioni (se previste dallo strumento urbanistico vigente) o subentri per l'installazione di gavittelli o la creazione di punti di ormeggio (se previsti dallo strumento urbanistico vigente) deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici e ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.

Titolo XII

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE E OPERE DI DIFESA

Art. 34 - Gestione della posidonia spiaggiata nelle spiagge libere

1. Negli arenili destinati alla libera fruizione l'Amministrazione Comunale, potrà procedere, a seconda dei casi specifici, al mantenimento in loco degli accumuli o al loro spostamento e stoccaggio in aree limitrofe alla stessa spiaggia o alla rimozione permanente e trasferimento in discarica degli stessi. L'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di rifiuti ed essere preventivamente autorizzata dalle Autorità competenti.
2. È altresì consentito, fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento (comma 11 dell'art.39 del D.Lgs 03/12/2010 n. 205).

Titolo XIII

PIANO INTEGRATO DI SOCCORSO BALNEARE

Art. 35 – Contenuti generali e finalità del progetto

1. Il Piano integrato di soccorso balneare è uno strumento di iniziativa pubblica per l'attuazione di un servizio pubblico comunale di vigilanza e salvataggio in grado di adempiere sulle spiagge libere e relativi specchi acquei prospicienti, a compiti di tutela per i cittadini frequentatori, assicurando loro la massima copertura di sicurezza e la massima rapidità di intervento, eliminando di fatto la discriminazione tra cittadino frequentatore di stabilimento balneare e cittadino frequentatore della spiaggia libera. L'attuazione del Piano integrato di soccorso balneare oltre che a costituire un presidio di sorveglianza atto a garantire il servizio di primo soccorso e di emergenza è strumento valido anche sotto il profilo della positiva promozione turistica e dell'immagine della costa orbetellana.

2. Il Piano integrato di soccorso balneare deve individuare e localizzare puntualmente i presidi di sorveglianza e di primo soccorso sulle spiagge libere e i relativi prospicienti specchi acquei, al fine di garantire:
 - la massima copertura del servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei cittadini nelle spiagge libere ritenute di maggiore affluenza balneare in relazione al grado di fruizione e facile accessibilità degli arenili stessi;
 - la massima rapidità d'intervento verso l'utenza balneare in pericolo;
 - azioni dirette di tutela, salvaguardia, monitoraggio e controllo ambientale delle zone demaniali marittime costituite da spiagge libere e dei relativi specchi acquei;
 - fornitura di servizi essenziali e qualificati per l'attività balneare altrimenti non disponibili nelle spiagge libere;
 - opportunità occupazionale per categorie sociali che la stessa legislazione nazionale incentiva con azioni positive all'attivazione di strumenti lavorativi.

Art. 36 – Modalità di attuazione

1. Per la specifica finalità di pubblico interesse il Piano integrato di soccorso balneare può essere attuato dall'Amministrazione comunale nelle zone di demanio marittimo libere da concessioni demaniali marittime.
2. Il Piano integrato di soccorso balneare, redatto dall'Amministrazione comunale ed approvato con atto deliberativo di Giunta, dovrà prevedere:
 - l'individuazione delle zone a maggiore affluenza balneare e relativa localizzazione dei presidi di soccorso balneare da attivare sulla costa;
 - la tipologia dei servizi essenziali offerti nei presidi di soccorso balneare;
 - la durata per lo svolgimento delle attività dei servizi offerti dal presidio di soccorso balneare;
 - l'individuazione dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi offerti dal presidio di soccorso balneare;
 - le modalità di assegnazione da parte dell'Amministrazione comunale dei presidi di soccorso balneare;
 - possibilità di auto-finanziamento da parte dei soggetti beneficiari dell'attività di soccorso balneare;
 - lo schema di convenzione da sottoscrivere tra i soggetti beneficiari e l'amministrazione comunale.

Titolo XIV

NORMA FINALE

Art. 37 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Allegato I

Domande di nuove concessioni

Istanza redatta su modello ministeriale D1 e relativi quadri obbligatori, con i seguenti allegati:

- Relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato con attestazione della consistenza della concessione in termini di aree scoperte, aree con impianti di facile/difficile rimozione;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico.
- Elaborato grafico in formato vettoriale (d.w.g.) riportante i poligoni dell'area in oggetto e delle strutture oggetto della concessione; i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento Gauss-Boaga;
- Planimetria della concessione su stralcio S.I.D. scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (piano quotato - profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di insediamento;
- Diritti di istruttoria
- Altro: documentazione eventualmente richiesta nel bando pubblico.

Domande di rinnovo concessioni

Istanza redatta su modello ministeriale D2 e relativi quadri obbligatori con i seguenti allegati:

- Dichiarazione sostitutiva del concessionario inerente lo stato di consistenza e localizzazione della concessione da ultimo regolarizzata;
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale in corso di validità del richiedente;
- Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in corso di validità;
- Altro: documentazione richiesta dall'Ufficio Demanio Marittimo (cauzione etc...)
- Diritti di istruttoria

Domande di subingresso

- Istanza su modello ministeriale D4 congiunta del concessionario e del subentrante con i seguenti allegati:
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale in corso di validità del subentrante;
- Fideiussione bancaria o assicurativa (nuova intestazione cauzione ex art. 17 R.C.N.)
- Certificato Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
- Copia Atto di compravendita/preliminare
- Diritti di istruttoria

Domande di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

- Istanza su modello ministeriale D6 congiunta del concessionario e dell'affidatario con i seguenti allegati:
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Certificato Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
- Autocertificazione di idoneità soggettiva
- Copia del Contratto di Affitto
- Diritti di istruttoria

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- Istanza su modello ministeriale D3 con i seguenti allegati:
- 5 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.
- Diritti di istruttoria

Richieste di Autorizzazioni per occupazioni temporanee e stagionali:

- Istanza del richiedente sul Modello ministeriale D1 con i seguenti allegati:
- Quadro SC.
- Planimetria dell'area oggetto di richiesta.
- Relazione esplicativa delle eventuali strutture da allestire, attività svolta, periodo richiesto.
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà per l'impegno alla rimozione delle strutture eventualmente allestite e al ripristino dell'area nello stato originario.
- Deposito Cauzionale a favore del Comune a garanzia del successivo ripristino dell'area e/o di eventuali danni (da valutare da parte del Responsabile del Servizio a seconda della tipologia della richiesta e della durata).
- Altro richiesto dall'Ufficio in relazione all'istanza: es. canone, deposito cauzionale, etc...
- Diritti di istruttoria

Allegato II

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.